Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 2166

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1486.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di terapia medica sistematica, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania . . . . Pag. 2167

1968

LEGGE 12 marzo 1968, n. 326.

Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . . . Pag. 2168

LEGGE 20 marzo 1968, n. 327.

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media . . . . Pag. 2172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 328.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 2172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 329.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, nel comune di Perugia. Pag. 2173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 330.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Corpus Domini » in Carpi . . . . . Pag. 2173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 331.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Prato. Pag. 2173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 332.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Grato con quella di S. Donato, nel comune di Brovello Carpugnino . . . . Pag. 2173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . Pag. 2174

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . . Pag. 2174

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Istituzione di collegi di revisori presso alcune gestioni commissariali governative esercenti pubblici servizi di trasporto . . . . Pag. 2175

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente la III sezione del comitato centrale dell'artigianato . . . . Pag. 2176

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Nomina della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1968-1969 . . . . . Pag. 2176

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1968.
Autorizzazione al comune di Spoleto a contrarre un mutuo per la trasformazione ed il restauro del palazzo di giustizia . . . . Pag. 2177

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.
Sostituzione del consigliere di amministrazione - vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 2177

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.
Nomina di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio . . . . Pag. 2178

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.
Impiego dell'isosolfocianato di allile nel trattamento dei vini . . . . Pag. 2178

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Trento . . . . . . Pag. 2178

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1968.
Autorizzazione alla organizzazione della « Mostra internazionale di meccanica di precisione », in Milano Pag. 2179

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano . . . . Pag. 2179

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pioraco . . Pag. 2179

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1968.
Rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 dicembre 1968 . . . . Pag. 2180

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1968.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi . . . . Pag. 2180

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 342-AL ». Pag. 2181
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 158-AL ». Pag. 2181
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 36-VC ». Pag. 2181
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 286-VI ». Pag. 2181

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito. . . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . Pag. 2181
Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2181

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2182

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di due membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), in liquidazione coatta . . . Pag. 2182

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di « figura disegnata » nel liceo artistico di Bologna . . Pag. 2183

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.): Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E. Pag. 2185

Ministero della difesa: Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 2185

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 2185

Ufficio medico provinciale di Benevento: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento . . . . Pag. 2185

Ufficio veterinario provinciale di Forlì: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo - direttore del foro boario del comune di Forlì Pag. 2186

Ufficio veterinario provinciale di Ravenna: Rettifica del decreto concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto vacante nel comune di Ravenna . . Pag. 2186

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 22 marzo 1968, n. 3.
Estensione ai dipendenti della Raytheon-Elsi di Palermo dei corsi di qualificazione previsti dalla legge 12 aprile 1967, n. 33 . . . . Pag. 2187

LEGGE 22 marzo 1968, n. 4.
Abolizione delle carriere di assessore supplente nelle Giunte comunali e provinciali . . . . Pag. 2187

LEGGE 22 marzo 1968, n. 5.
Aggregazione al comune di S. Cataldo di ettari 102.99.75 del territorio del comune di Caltanissetta . . . Pag. 2187

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 15 marzo, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. il signor Carlos Adalberto Alfaro il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di El Salvador.

(2657)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1486.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di terapia medica sistematica, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Piazza Armerina in data 17 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di terapia medica sistematica in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 73. — DI PRETORO

N. 202 di repertorio.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 17 del mese di giugno, in Piazza Armerina nello studio dell'on. assessore della pubblica istruzione, innanzi a me dott. Luigina Galli, f. f. di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Catania, delegata a ricevere gli atti e contratti per conto e interesse della università stessa, giusta decreto rettorale del 16 marzo 1966, n. 384, sono comparsi:

l'on. Giuseppe Sammarco, nato a Piazza Armerina il 9 maggio 1922, che interviene a quest'atto nella qualità di assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'assessorato stesso, in Palermo, via G. Leopardi n. 17; e il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, che interviene quale rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione di detta università del 29 maggio 1967, che in copia si allega sotto la lettera *A.*

Premesso

che con legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 23 del 20 maggio 1967, l'assessore per la pubblica istruzione è stato autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Catania una convenzione per la istituzione di una cattedra di « Terapia medica sistematica » presso la facoltà di medicina e chirurgia della stessa università, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68, per il funzionamento della quale cattedra è prevista dalla legge stessa la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ed è posta a carico della Regione la spesa relativa;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania, nella seduta del 13 luglio 1965, ha richiesto a voti unanimi la istituzione del predetto posto di professore di ruolo e che tale delibera è stata successivamente approvata dal consiglio di amministrazione dell'università stessa, con la citata delibera del 29 maggio 1967;

Ciò premesso

le parti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della citata legge regionale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il posto di ruolo di cui alle premesse sarà ricoperto mediante concorso secondo le disposizioni vigenti della legislazione universitaria.

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo, l'on. G. Sammarco, nella sua qualità di assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si obbliga a versare all'Università degli studi di Catania un contributo pari alla somma lorda che verrà corrisposta, quale trattamento economico spettante al titolare del posto stesso, entro il limite di L. 3.102.800 fissato dall'art. 3, lettera *A* della citata legge, nonchè il 20% del predetto contributo, entro il limite di L. 983.360 fissato dall'art. 3, lettera *B* della legge stessa, per la copertura degli oneri inerenti al relativo trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo saranno corrisposti a partire dall'anno accademico 1967-68 con decorrenza dalla data di nomina del titolare del predetto posto di ruolo.

La corresponsione di tali contributi sarà limitata ai periodi di tempo per i quali il titolare primo nominato e gli eventuali titolari subentrati, saranno in servizio nella cattedra oggetto della presente convenzione.

Il versamento delle relative somme avverrà alla fine di ciascun anno accademico previa dichiarazione del rettore della Università di Catania attestante che il titolare del posto ha regolarmente svolto nel rispettivo anno l'insegnamento che forma oggetto della predetta cattedra e in base al rendiconto presentato dall'università stessa della somma lorda spesa per il trattamento economico del professore, aumentata del 20% per oneri di quiescenza e previdenza.

Art. 4.

L'on. G. Sammarco, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, e della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35, si obbliga altresì ad assumersi i maggiori oneri, rispetto a quelli determinati nell'art. 3, lettere *a* e *b* della citata legge regionale n. 53, che derivassero da miglioramenti economici spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, in virtù delle leggi dello Stato.

Art. 5.

Il prof. Cesare Sanfilippo, nella sua qualità, si obbliga a versare allo Stato, alla fine di ciascun anno accademico, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo in oggetto ed altresì, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la relativa aliquota del 20% prevista dal precedente art. 3, nonchè le eventuali maggiorazioni previste dal precedente art. 4.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra in oggetto.

Art. 7.

Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che, qualora venisse a cessare la corresponsione dei contributi previsti dalla presente convenzione, il posto di ruolo in oggetto verrebbe soppresso e il relativo titolare cesserebbe dal servizio, salve le eventuali responsabilità che potranno derivare all'amministrazione regionale dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Regione siciliana, sarà registrata in esenzione, ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 1° dicembre 1949, n. 27.

Scritta a macchina da persona di mia fiducia, consta di facciate cinque e righe quattro e viene come appresso sottoscritta.

L'assessore regionale per la P. I.
Giuseppe Sammarco

Il rettore dell'Università di Catania
Cesare Sanfilippo

L'ufficiale rogante: Luigina Galli

Registrata a Piazza Armerina il 19 giugno 1967, al n. 853. mod. I, vol. 175. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

LEGGE 12 marzo 1968, n. 326.

Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonchè dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(*Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni*)

Agli enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonchè villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù — di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 — nonchè rifugi alpini;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica — compresi gli impianti sportivi e ricreativi — o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonchè agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Art. 3.

(*Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale*)

In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi — compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero — concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente articolo 2.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

b) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della

spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) del precedente articolo 2;

c) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 2;

d) contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo 2 della presente legge.

Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere *a*) e *c*) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonchè nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera *a*), e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera *b*) del presente articolo, è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento.

Art. 4.

(*Istituti finanziatori*)

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

b) da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) dalle casse di risparmio.

Art. 5.

(*Contributo statale alle operazioni di finanziamento*)

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

Art. 6.

(*Garanzie ipotecarie*)

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e alla lettera *f*), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società o persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto di credito.

Art. 7.

(*Fondo centrale di garanzia*)

Qualora l'istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente articolo 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

E' costituito presso la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonchè degli oneri connessi alla garanzia di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le dotazioni finanziarie del fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che è soppresso;

b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che è soppresso;

c) dalle somme previste dall'articolo 3 lettera *a*) della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia prevista dal precedenti commi è concessa dal consiglio di amministrazione della sezione

autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 12 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

Art. 8.

(*Corresponsione dei contributi*)

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono corrisposti:

a) in rate semestrali posticipate direttamente all'istituto di credito prescelto dal richiedente fra quelli previsti dal precedente articolo 4 dopo la stipulazione del mutuo;

b) in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale.

In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

(*Contributi rateali diretti*)

Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'articolo 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per i mutui di cui all'articolo 3 della presente legge.

La misura massima dei contributi annuali è determinata:

a) nell'1,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, lettera *a*), nell'1,75 per cento nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo e nell'1 per cento nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;

b) nel 2,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, ultimo comma.

E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

Art. 10.

(*Rapporti con altre norme*)

E' fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 11.

(*Modalità per la richiesta delle provvidenze*)

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica illustrativa, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione.

Art. 12.

(*Concessione delle provvidenze*)

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:

1) il direttore generale del turismo;

2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

3) un rappresentante degli enti provinciali per il turismo;

4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

7) un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

9) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

11) un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

12) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

13) tre esperti in materia turistica.

La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

La commissione dura in carica due anni.

Possono essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 13.

(*Programmazione annuale degli interventi*)

La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3 della presente legge, nonchè la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 12.

Art. 14.

(*Tasso d'interesse*)

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 15.

(*Inizio delle opere ed impianti*)

I mutui e i contributi di cui al precedente articolo 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purchè sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Trattamento tributario*)

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 17.

(*Vincolo di destinazione*)

Gli immobili di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Per le altre iniziative previste dall'articolo 2 lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Art. 18.

(*Agevolazioni fiscali*)

L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'articolo 2 della presente legge, già costruiti o in costruzione, è dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124 convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

Art. 19.

Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.

Art. 20.

(*Finanziamenti degli interventi*)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'articolo 3, lettera *a*), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per l'anno	finanziario	1968	lire	850	milioni
»	»	»	1969	»	700	»
»	»	»	1970	»	530	»
»	»	»	1971	»	350	»
»	»	»	1972	»	350	»

2) per i contributi di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), i seguenti limiti d'impegno decennali:

per	l'anno	finanziario	1968	lire	1.000	milioni
»	»	»	1969	»	830	»
»	»	»	1970	»	620	»
»	»	»	1971	»	415	»
»	»	»	1972	»	415	»

3) per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera *d*), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

lire	3.000	milioni	nell'anno	finanziario	1968
»	2.500	»	»	»	1969
»	1.800	»	»	»	1970
»	1.200	»	»	»	1971
»	1.200	»	»	»	1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 21.

(*Interventi a favore dell'ISEA*)

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 1.350 milioni, in ragione di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — CORONA — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **327**.

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

Art. 2.

Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

Art. 3.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

Art. 4.

Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, numero 1298, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche.

Art. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi, in base al punteggio loro spettante, in graduatorie nazionali, operanti dopo le graduatorie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con propria ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **328**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di perfezionamento in filologia moderna, annessa alla facoltà di lettere e filosofia è soppressa e gli articoli da 114 a 118 relativi all'ordinamento della predetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti concernenti l'istituzione del « Corso di perfezionamento della durata annuale delle singole materie oggetto d'insegnamento ».

Corso di perfezionamento in singole materie

Art. 114. — Presso la facoltà di lettere della Università di Palermo è istituito un corso di perfezionamento di materie singole. La durata del corso è annuale.

Possono iscriversi al corso i laureati in lettere o in filosofia, a seconda che la materia prescelta per il perfezionamento sia letteraria o filosofica. Oltre che alla materia prescelta i candidati dovranno iscriversi, per la frequenza e per l'esame, a due materie di loro scelta, affini alla materia prescelta per la specializzazione.

Art. 116. — L'attestato di frequenza e di esame verrà rilasciato dopo che il candidato abbia discusso una dissertazione attinente alla materia di specializzazione, dinanzi ad una commissione di sette membri, dei quali almeno quattro professori di ruolo. A tale prova saranno ammessi i candidati che abbiano in precedenza superato gli esami di cui all'art. 115.

Art. 117. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e i vari contributi saranno ridotti alla metà di quanto previsto per la frequenza al corso di laurea. Saranno dispensati per intero dalle tasse e dai contributi i candidati che abbiano conseguito la laurea con punti 110 su centodieci e lode, e che siano assegnatari di borse di studio o di perfezionamento.

Art. 118. — Nell'attestato verrà indicata la materia prescelta per il perfezionamento e le votazioni conseguite nei singoli esami e nella prova finale.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicheranno le disposizioni generali vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **329**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, nel comune di Perugia.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Perugia in data 1° novembre 1966, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in contrada Fontivegge del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **330**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Corpus Domini » in Carpi.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 17 giugno 1965, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1967, relativo alla erezione della parrocchia « Corpus Domini », in Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **331**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Prato.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Prato in data 14 aprile 1967, integrato con dichiarazione del 20 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Maliseti e Dogaia del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **332**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Grato con quella di S. Donato, nel comune di Brovello Carpugnino.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Grato, in frazione Stropino del comune di Brovello Carpugnino (Novara), con quella di S. Donato, in frazione Carpugnino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Angelo Altarelli, membro del consiglio di amministrazione predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Angelo Altarelli destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 259

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, col quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1960, n. 3131, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1960, registro n. 15, foglio n. 25, col quale il dott. Sebastiano Di Marco, all'epoca consigliere della corte di appello di Bologna è stato chiamato a presiedere la commissione sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1964, numero 14026, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1964, registro n. 44, foglio n. 90, col quale il dott. ingegner Carlo Superchi, all'epoca ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Bologna è stato chiamato a far parte, in qualità di membro del collegio di che trattasi;

Considerato che il dott. Sebastiano Di Marco è stato recentemente nominato consigliere di cassazione e l'ingegner Carlo Superchi è passato ad altro incarico, per cui si rende necessario sostituire i prefati funzionari nei loro rispettivi incarichi in seno alla commissione in parola;

Viste le note 15 novembre 1966, n. 412/CRR e 413/CRR del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e 1° febbraio 1967, n. 1825 g/1031 del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Corrado Marziano, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere presso la corte di appello di Bologna, è chiamato a presiedere la commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Sebastiano Di Marco, passato ad altro incarico.

Art. 2.

Sempre a decorrere dalla data del presente decreto il dott. ing. Arturo De Marco, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Bologna, è chiamato a far parte, in qualità di membro della stessa commissione citata nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Carlo Superchi promosso a funzioni ispettive.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del citato collegio è attribuito al dott. Marziano ed all'ingegner De Marco un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 339

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Istituzione di collegi di revisori presso alcune gestioni commissariali governative esercenti pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 395, concernente la istituzione di collegi di revisori per il controllo amministrativo-contabile delle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, che per effetto di qualsiasi altra disposizione;

Visto il regio decreto 7 settembre 1933, n. 1274, istitutivo della gestione commissariale governativa delle ferrovie padane;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1947, n. 2051, istitutivo della gestione commissariale governativa della ferrovia circumetnea;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1949, n. 5940, istitutivo della gestione commissariale governativa della ferrovia Genova-Casella;

Vista la legge 12 dicembre 1954, n. 1178, istitutiva della gestione commissariale governativa delle ferrovie meridionali sarde;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 1101, che istituisce la gestione commissariale governativa della ferrovia Penne-Pescara;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1963, n. 7, con il quale è stata istituita la gestione commissariale governativa della ferrovia Torino-Ceres;

Vista la legge 23 dicembre 1963, n. 1855, istitutiva della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane;

Ritenuto che, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni anzidette, appare opportuno istituire un collegio di revisori per ciascuna delle gestioni commissariali governative preposte rispettivamente all'esercizio della ferrovia circumetnea, delle ferrovie meridionali sarde e delle ferrovie calabro-lucane, nonchè un unico collegio di revisori per le due gestioni preposte all'esercizio della ferrovia Torino-Ceres e della ferrovia Genova-Casella ed un altro per le due gestioni preposte all'esercizio delle ferrovie padane e della ferrovia Penne-Pescara;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Corte dei conti con lettera 5 agosto 1967, n. 7137/9 e le designazioni fatte dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con lettera 21 ottobre 1967, n. 153468;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i sotto indicati collegi di revisori presso le seguenti gestioni commissariali governative o gruppi di gestioni commissariali governative esercenti pubblici servizi di trasporto:

1) ferrovia circumetnea;
2) ferrovie meridionali sarde;
3) ferrovie calabro-lucane;
4) ferrovia Torino-Ceres e ferrovia Genova-Casella;
5) ferrovie padane e ferrovia Penne-Pescara.

Art. 2.

I predetti collegi sono istituiti come segue per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970:

1) gestione commissariale governativa per la ferrovia circumetnea:

Galeani dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Antonaroli dott. Sergio, ispettore capo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale M.C.T.C., revisore;

Messina dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero del tesoro, revisore;

2) gestione commissariale governativa per le ferrovie meridionali sarde:

Grassi dott Antonio, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Cianfriglia dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale M.C.T.C., revisore;

Germani dott. Elia, ispettore generale del Ministero del tesoro, revisore;

3) gestione commissariale governativa per le ferrovie calabro-lucane:

Tomaiuoli dott. Pietro, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Ippoliti dott. Adriano, ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale M.C.T.C., revisore;

Piccioli dott. Alfonso, direttore di ragioneria centrale del Ministero del tesoro, revisore;

4) gestione commissariale governativa per la ferrovia Torino-Ceres e per la ferrovia Genova-Casella;

Pia dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Merola dott. ing. Tommaso, ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale M.C.T.C., revisore;

Populin dott. Alfredo, direttore di divisione, del Ministero del tesoro, revisore;

5) gestione commissariale governativa per le ferrovie padane e per la ferrovia Penne-Pescara:

Borzellino dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti, presidente;

Ubaldi dott. ing. Guglielmo, ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale M.C.T.C., revisore;

Mari dott. Armando, direttore di sezione, del Ministero del tesoro, revisore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1968
Registro n. 112 *Trasporti, foglio n.* 316

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente la III sezione del comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto l'art. 17 della citata legge, che istituisce il Comitato centrale dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3 Industria, foglio n. 333, con il quale è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento del Comitato centrale dell'artigianato, approvato con il proprio decreto 7 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1967, registro n. 10 Industria, foglio n. 38, con il quale è stato chiamato a far parte della III sezione del Comitato centrale dello artigianato il cav. uff. Fritz Selva;

Vista la lettera della commissione provinciale per lo artigianato di Bolzano n. 3800, del 23 agosto 1967, con la quale è stata comunicata la nomina del signor Franz Ogriseg a presidente della commissione stessa, costituita con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano in data 19 aprile 1967, n. 28;

Decreta:

Il signor Franz Ogriseg è chiamato a far parte della III sezione del Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del cav. uff. Fritz Selva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 390

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Nomina della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1968-1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 ed 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopracitata per il biennio 1966-67;

Considerato che il 31 dicembre 1967 scade l'incarico affidato alla commissione con il predetto decreto ministeriale;

Viste le designazioni fatte dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1968:

Richter dott. Mario Stella, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Cassazione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Cassazione;

Fanelli prof. Giuseppe, ordinario di diritto commerciale nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Pettiti prof. Domenico, ordinario di diritto industriale nell'Università di Macerata;

Ranzi dott. Giorgio, direttore generale incaricato della direzione dell'ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Pietro De Franciscis, consigliere di 2ª classe nel ruolo della amministrazione centrale addetto all'ufficio centrale brevetti, il quale, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal dott. Ugo Posta, consigliere di 2ª classe nel ruolo della amministrazione centrale addetto all'ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione e segreteria graveranno sul cap. 1465 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1968 e sul corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio 1969.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 41

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1968.

Autorizzazione al comune di Spoleto a contrarre un mutuo per la trasformazione ed il restauro del palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 30 novembre 1966, con la quale il comune di Spoleto (Perugia) ha chiesto, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, la concessione di un contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo decennale di lire 52.500.000, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per riattare e restaurare il palazzo di giustizia di quella città, immobile intestato al suddetto comune alla partita n. 950 del vigente nuovo catasto edilizio urbano di Spoleto;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 26 marzo 1966, n. 100, debitamente approvata dalla prefettura di Perugia il 2 maggio 1966, di assunzione del mutuo di cui sopra per l'esecuzione dei progettati lavori;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessità di far sorgere nella città di Spoleto un idoneo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la trasformazione ed il restauro del palazzo di giustizia di Spoleto, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, il comune di Spoleto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 52.500.000 (cinquantaduemilionicinquecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Spoleto un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura arrotondata di L. 5.107.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 52.500.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di concessione del mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Spoleto, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1968
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 329

(2861)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Sostituzione del consigliere di amministrazione - vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1967, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Giovanni Giacalone, consigliere di amministrazione di nomina ministeriale e vice presidente dell'ente citato, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione dell'avv. Giovanni Giacalone, il dott. Ubaldo Foresio.

Art. 2.

Al predetto consigliere di amministrazione è affidata la funzione di vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1968
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 258

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

Nomina di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 993, in data 26 febbraio 1968, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, con la quale si comunica che il dott. Rinaldo Santini è stato eletto sindaco del comune di Roma;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Rinaldo Santini;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rinaldo Santini è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Roma, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: Pieraccini

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.

Impiego dell'isosolfocianato di allile nel trattamento dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che dà facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità, di consentire altri trattamenti ed aggiunte ai mosti ed ai vini di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica;

Ritenuta la necessità di consentire, provvisoriamente, ed in attesa di una definizione in sede di Comunità economica europea, il trattamento del vino con isosolfocianato di allile sotto forma di essenza naturale di senape per impedire la formazione della fioretta (mycoderma vini);

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'impiego dell'isosolfocianato di allile, per il trattamento del vino, sotto forma di essenza naturale di senape, solubilizzata in supporto di paraffina, nella misura non superiore a:

mg 5/g per i supporti di circa g 1;
mg 17/g per i supporti di circa g 7;
mg 20/g per i supporti di circa g 20.

Detto trattamento non dovrà comunque lasciare nel vino alcun odore e sapore di isosolfocianato di allile.

Art. 2.

L'impiego dell'isosolfocianato di allile in supporti di paraffina, secondo le misure indicate nell'art. 1, non può essere effettuato per recipienti che contengano meno di litri 20 di vino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Restivo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Andreotti

Il Ministro per la sanità
Mariotti

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 6 agosto 1966, n. 73/1991, con il quale l'amministrazione provinciale di Trento ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali della strada comunale « dei Francolini », dalla progressiva chilometrica 0 + 045 della strada provinciale n. 77 « Folgaria - Serrada » al confine con la provincia di Vicenza passando per le frazioni Erspameri, Francolini e per le località « Fondo Grande », « Fondo Piccolo », « Passo Coe » e « Malga Gionta », della lunghezza di km. 9,400;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 dicembre 1967, n. 2065, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata pro-

vinciale la strada comunale « dei Francolini », dalla progressiva chilometrica 0 + 045 della strada provinciale n. 77 « Folgaria - Serrada » al confine con la provincia di Vicenza passando per le frazioni Erspameri, Francolini e per le località « Fondo Grande », « Fondo Piccolo », « Passo Coe » e « Malga Gionta », della lunghezza di chilometri 9,400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1968.

Autorizzazione alla organizzazione della « Mostra internazionale di meccanica di precisione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Mostra internazionale di meccanica di precisione »;

Decreta:

E' autorizzata la « Mostra internazionale di meccanica di precisione » da tenersi in Milano dal 6 al 13 ottobre 1968.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 12 settembre 1964 e 3 febbraio 1965:

Tariffa III ar, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Tariffa III ur, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pioraco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1964 con la quale il comune di Pioraco (Macerata) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera della giunta comunale n. 80 del 3 dicembre 1964;

Vista la delibera n. 66 del 18 novembre 1967, divenuta esecutiva per decorrenza di termini, con la quale il consiglio comunale ha revocato la predetta domanda di concessione nonchè la relativa delibera della giunta comunale n. 80 del 3 dicembre 1964;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1968 con la quale il comune di Pioraco (Macerata) ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica esercitata dal comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pioraco (Macerata) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pioraco (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Macerata con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Macerata o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1968.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 dicembre 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1968, n. 81, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 441257 in data 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1968 e fino al 31 dicembre 1968 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 123

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1968.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1968 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 124

(3507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 342-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 342-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Edmondo & Marchese Carlo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via S. Massimo n. 2.

(3058)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 158-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 158-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Aviotti Carlo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via S. Salvatore n. 4.

(3059)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 36-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 36-VC », a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria L.A.M. di A. Segre e A. Gardino S.n.c., con sede in Vercelli, via Mameli n. 3.

(3060)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 286-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 286-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Albani Elsa, con sede in Vicenza, via Ca' S. Tommaso n. 22.

(3061)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.2395/10089.G.13 (58) in data 22 marzo 1968, la sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signorina Calanchi Fedora, con testamento olografo in data 26 giugno 1966, pubblicato per atti del notaio dott. avv. Arrigo Luca il 2 agosto 1966, repertorio n. 16391-8325, registrato in Bologna l'11 agosto 1966 al n. 9232, consistente in un appartamento e relativo contenuto, sito in Bologna, via Pompeo Vizzini, 49, piano IV, con un vano di cantina al seminterrato, gravato da alcune passività ammontanti, come da verbale d'inventario, a L. 1.047.000 circa e di un legato di L. 15.000 mensili a favore delle signorine Landi, residenti in Bologna, via Castiglione, 25, per il mantenimento dei suoi due gatti e sino alla morte di questi, con la espressa volontà di destinare il ricavato della vendita dei beni alla costruzione di ricoveri per animali.

(3012)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.254.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.540.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.793.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.501.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.621.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.149.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.863.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,55	624,64	624,56	624,45	—	624,60	624,56	624,46	624,55
$ Can.	577 —	577,50	577,40	577 —	577 —	—	577,45	577 —	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,10	144,08	144,05	144,085	144,05	—	144,07	144,085	144,10	144,10
Kr. D.	83,82	83,80	83,82	83,82	83,80	—	83,85	83,82	83,82	83,82
Kr. N.	87,45	87,40	87,46	87,435	87,40	—	87,46	87,435	87,45	87,45
Kr Sv.	120,85	120,83	120,82	120,84	120,80	—	120,83	120,84	120,85	120,85
Fol.	172,77	172,78	172,80	172,77	172,75	—	172,775	172,77	172,77	172,78
Fr B.	12,56	12,557	12,5675	12,56	12,55	—	12,564	12,56	12,56	12,56
Franco francese	126,90	126,92	126,88	126,90	126,80	—	126,91	126,90	126,85	126,88
Lst.	1505 —	1502,25	1502,20	1502,15	1502 —	—	1502,625	1502,15	1501,70	1502 —
Dm. occ.	156,80	156,76	156,78	156,79	156,80	—	156,80	156,79	156,81	156,80
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,17	24,17125	24,15	—	24,1675	24,17125	24,16	24,16
Escudo Port.	21,89	21,84	21,88	21,8275	21,80	—	21,83	21,8275	21,89	21,89
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9645	8,90	—	8,9645	8,9645	8,96	8,96

Media dei titoli dell'8 aprile 1968

Rendita 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1968

1 Dollaro USA	624,58
1 Dollaro canadese	577,225
1 Franco svizzero	144,077
1 Corona danese	83,835
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	172,772
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,905
1 Lira sterlina	1502,387
1 Marco germanico	156,795
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,829
1 Peseta Sp.	8,964

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di due membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 aprile 1940 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione della cassa stessa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito di pari data col quale il rag. Pasqualino Sedita ed il dott. Giuseppe Salerno furono nominati membri del comitato di sorveglianza della cassa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 30 giugno 1940 col quale il rag. Giuseppe Conti fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del dott. Giuseppe Salerno;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 4 settembre 1940 col quale il dott. Michele Tripisciano fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del rag. Giuseppe Conti;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 24 marzo 1941 col quale l'avv. Giuseppe Colajanni fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del dott. Michele Tripisciano;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 20 novembre 1942 col quale il rag. Mariano Giunta fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del rag. Pasqualino Sedita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe Colajanni e del rag. Mariano Giunta;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina ed il dott. Domenico Zerilli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta delle aziende di credito, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Giuseppe Colajanni e del rag. Mariano Giunta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Governatore: CARLI

(2896)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di « figura disegnata » nel liceo artistico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;

Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistenti nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Bologna di cui è titolare il prof. Ferruccio Giacomelli.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A;*

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo;

6) possesso della licenza da scuola d'arte o di altro titolo di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 400, vanno indirizzate al liceo artistico di Bologna e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

Alle domande devono essere allegati i titoli di merito — che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 — nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.

Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande nè accettati nuovi titoli di merito nè consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.

Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico di Bologna per eventuali precedenti concorsi.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è composta a norma dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

All'inizio dei lavori la commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra i membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione contenente: il punteggio massimo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini dell'ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per i titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ciascun titolo deve essere tale da non determinare esso solo l'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di vario genere. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve essere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valutazione di cui al primo comma del presente articolo è subito affissa — con l'indicazione della data di affissione — all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del successivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3 comma secondo, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6.

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sui programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna. La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa — con l'indicazione della data di affissione — per 15 giorni all'albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei 15 giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, tutti e verbali, copia della tabella affissa ai sensi del terzo comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ri-

torno, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui, la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso, li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso il Ministero - Ispettorato per l'educazione artistica, invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'Ispettorato anzidetto.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedura alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso. Analoga facoltà spetta ai due ternati, non prima però che il vincitore sia stato nominato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Registro n. 5, foglio n. 179

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del favore per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizi, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate. Non godono dell'evazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato il 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 400)

Al liceo artistico di Bologna

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . .
a . . . . (prov. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso al posto di assistente alla cattedra di figura disegnata in codesto liceo artistico indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1967.

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di essere fornito del seguente titolo di studio . . . . .;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

---

(1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio e dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

Programma di esame

L'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale della disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dei seguenti documenti:

a) originale o copia autentica in bollo del titolo di studio;

b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione. Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge

25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

(1814)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 1° luglio 1967, con la quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E.;

Vista la propria determinazione in data 22 gennaio 1968 concernente la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;

Vista la lettera del Ministro del commercio con l'estero n. 201632 del 18 marzo 1968;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 20 marzo 1968;

Determina:

L'ispettore generale dott. prof. Stefano Lionetti è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E., quale rappresentante del Ministero del commercio estero, in sostituzione del direttore generale dott. Sergio Parboni, a far tempo dal 21 marzo 1968.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il presidente: DONATI

(3181)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Il Ministero della difesa comunica che nei giorni 23 e 24 aprile 1968, alle ore 8,30, avranno luogo presso la Legione allievi carabinieri, via Legnano n. 3, Roma, le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967 per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

(3489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Oppido M., Stignano e Varapodio;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Catalano Grazia: Varapodio centro;
2) Zirillo Francesca: Stignano centro;
3) Faccì Teresa: Oppido M., frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 marzo 1968

Il medico provinciale: LANIA

(2935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 635 del 2 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 4035 del 21 settembre 1967, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti rimessi dalla citata commissione giudicatrice;

Rilevato che il punteggio attribuito ai titoli esibiti dal candidato dott. Dionisio Lombardi è inficiato da errore di calcolo, e, pertanto, va rettificato da punti 7,108 in punti 7, 172, per cui, in totale, al predetto candidato vanno attribuiti punti 57,672, di cui punti 7,172 per i titoli e punti 51,500 per le prove di esame, in luogo del punteggio di 57,608 risultante dalla graduatoria;

Rilevato, inoltre, che il candidato dott. Emilio Biasucci risulta aver conseguito complessivamente per i titoli punti 0,074 e per le prove di esame punti 55, per cui ha totalizzato, complessivamente punti 55,074, laddove, nella graduatoria finale, il punteggio del predetto candidato è indicato in punti 55,874;

Considerato che, evidentemente, trattasi, nei due casi sopraindicati, rispettivamente di un mero errore di calcolo, e di un errore di trascrizione della somma dei punti come sopra individuata, che vanno rettificati in sede di approvazione della graduatoria;

Considerato, quindi, che la posizione riportata in graduatoria dai candidati sopraindicati va altresì rettificata, in conseguenza dei rilievi di cui innanzi, per cui il dott. Dionisio Lombardi va collocato al 4° posto con punti 57,672, dopo il dott. Raffaele Di Luise e prima del dott. Giulio Nardini, e il dott. Emilio Biasucci va collocato al 10° posto, con punti 55,074, dopo il dott. Clemente Servodio e prima del dott. Silvio Striani;

Ritenuto, per quanto altro, che la graduatoria e le operazioni del concorso sono meritevoli di approvazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso sopraindicato, con le rettifiche di cui in premessa, come segue:

1. Pasquale Suero . . . . punti 59,228
2. Giovanni Caporaso . . . . » 58,438
3. Raffaele Di Luise . . . . » 57,693
4. Dionisio Lombardi . . . . » 57,672
5. Giulio Nardini . . . . » 57,648
6. Alberto Palombi . . . . » 56,662
7. Corrado Buonanno . . . . . . » 55,619
8. Angelo Sabato Covino . . . . . . » 55,609
9. Clemente Servodio . . . . » 55,550
10. Emilio Biasucci . . . . » 55,074
11. Silvio Striani . . . . . . » 54,625
12. Giuseppe Pagliarulo . . . . . . » 54,414
13. Giuseppe Storzieri . . . . » 54,377
14. Gustavo Glielmo . . . . » 53,023
15. Pasquale Linfante . . . . » 51,500
16. Alfonso Ducci . . . . » 50,132
17. Giuseppe Pelosi . . . . » 50,009
18. Vincenzo Ferravante . . . . . . » 49,533
19. Giuseppe Ianniello . . . . » 46,634
20. Vito Pizzi . . . . » 45,767
21. Vincenzo Sarracco . . . . . » 43,129

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 15 marzo 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1864 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 635 del 2 febbraio 1967;
Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascun nominativo:
1) Pasquale Suero: S. Lorenzo Maggiore;
2) Giovanni Caporaso: Benevento (1ª);
3) Raffaele di Luise: Cerretto Sannita;
4) Dionisio Lombardi: Montesarchio;
5) Giulio Nardini: Durazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 15 marzo 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

(2932)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo - direttore del foro boario del comune di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1967, numero 1.8.3/424, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo - direttore del foro boario del comune di Forlì;
Visto il successivo decreto in data 1° febbraio 1968, numero 1.8.3/312, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso quattordici concorrenti;
Visto il proprio decreto n. 1.8.3/3575 in data 26 agosto 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visti gl(i articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Silvestri Alberto . . . . . . punti 172,380
2. Latini Alberto . . . . » 160,772

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 14 marzo 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/942 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo - direttore del foro boario del comune di Forlì;
Ritenuto di dover procedere alla declaratoria del candidato vincitore;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Silvestri Alberto, risultato primo dei concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 14 marzo 1968

(2940) *Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Rettifica del decreto concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto vacante nel comune di Ravenna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 233 del 5 febbraio 1968, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per la nomina del titolare del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968;
Considerato che nella parte dispositiva del medesimo, per puro errore di dattilografia, viene indicato il nominativo di un componente con Carvini prof. Carlo, anzichè Cavrini prof. Carlo;
Ritenuto di dover provvedere alla ratifica del nominativo predetto;

Decreta:

Il secondo nominativo della commissione nelle premesse indicato, leggasi:

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo, componente.

Ravenna, addì 27 marzo 1968

(3120) *Il veterinario provinciale*: ZANNI

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 marzo 1968, n. 3.

Estensione ai dipendenti della Raytheon-Elsi di Palermo dei corsi di qualificazione previsti dalla legge 12 aprile 1967, n. 33.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionali riservati ai dipendenti della Raytheon-Elsi di Palermo sospesi dal lavoro. I corsi avranno la durata di 75 giorni e potranno essere ripetuti.

Ai dipendenti occupati nei predetti corsi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 12 aprile 1967, n. 33.

Art. 2.

Il precedente art. 1 sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1967, n. 33.

Art. 3.

All'onere finanziario dipendente dalla presente legge si fa fronte utilizzando lo stanziamento disposto con l'art. 4 della legge 12 aprile 1967, n. 33.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1968

CAROLLO

MACALUSO

LEGGE 22 marzo 1968, n. 4.

Abolizione delle carriere di assessore supplente nelle Giunte comunali e provinciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La carica di assessore supplente prevista dal decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è abolita.

Art. 2.

L'art. 57 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, è così modificato:

« La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di un numero di assessori pari a:

16 nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;
12 nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;
8 nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;
6 nei comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;
4 negli altri ».

Art. 3.

L'art. 147 del citato decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, così modificato:

« La Giunta del libero consorzio è composta del presidente e di:

a) 10 assessori nei consorzi con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
b) 8 assessori negli altri consorzi ».

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge gli attuali assessori supplenti assumono la qualifica di assessori effettivi.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1968

CAROLLO

MURATORE

LEGGE 22 marzo 1968, n. 5.

Aggregazione al comune di S. Cataldo di ettari 102.99.75 del territorio del comune di Caltanissetta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di S. Cataldo è aggregato il territorio di Ha. 102.99.75 del comune di Caltanissetta descritto nella relazione, che si allega alla presente legge, del progetto di delimitazione territoriale elaborato in data 20 novembre 1965 dall'ufficio tecnico comunale di S. Cataldo e vistato in data 1° giugno 1966 dall'ufficio del genio civile di Caltanissetta.

Art. 2.

Il Presidente della Regione provvederà, con proprio decreto, su proposta dell'assessore agli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Caltanissetta e S. Cataldo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione del decreto legislativo presidenziale regionale 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1957, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1968

CAROLLO

MURATORE

ALLEGATO

CITTA' DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

Rettifica territoriale fra il comune di San Cataldo e il comune di Caltanissetta

RELAZIONE

Con deliberazione n. 147 del 10 ottobre 1962, il consiglio comunale di San Cataldo chiedeva che venissero trasferiti al comune di S. Cataldo le zone di territorio (per una superficie di circa mille ettari) che, pur rientrando nella giurisdizione del comune di Caltanissetta, sono però interessate alla vita economico-sociale e residenziale dei cittadini sancataldesi e alla naturale espansione urbanistica della città di S. Cataldo

A seguito di intese intervenute tra le amministrazioni comunali interessate, è stato convenuto sulla necessità ed opportunità di trasferire alla giurisdizione del comune di S. Cataldo soltanto le zone già abitate costituenti un tutt'uno con il centro residenziale e quelle di immediato sviluppo urbanistico, rinviando a miglior tempo lo studio e la soluzione del problema riguardante, in generale, la revisione delle circoscrizioni territoriali comunali.

Il suddetto territorio da trasferire a S. Cataldo, per una superficie ridotta di Ha. 102.99.75, è compreso in due spezzoni, il primo dei quali comprende le località Belvedere e Fazzotta e il secondo la località Raffo, ricadenti nei seguenti fogli di mappa catastali:

1° spezzone (località Belvedere e Fazzotta)

foglio n. 71	Ha.	00.45.80
foglio n 105	»	68.63.09
foglio n. 107	»	10.11.16
	Ha.	79.20.05

2° spezzone (località Raffo)

foglio n. 152	Ha.	23.79.70
	Ha.	102.99.75

I suddetti due spezzoni di territorio da trasferire al comune di S. Cataldo, sono delimitati dai seguenti confini:

1° spezzone (località Belvedere e Fazzotta)

Partendo da un punto della strada vicinale Gessi, sito a circa cento metri dall'innesto con la strada provinciale San Cataldo-Mimiani, segue la carreggiata di quest'ultima strada superando due ponti in muratura e raggiungendone un terzo pure in muratura avente una luce di circa metri venti; segue il rivolo che, a valle del ponte, scende con forte pendenza e distinguibile per i margini molto profondi e scoscesi. Lungo il suo corso incontra una piccola sorgente d'acqua circa venti metri prima di versarsi sul rio Palombaro. Segue quindi questo torrente nel senso della salita fino ad incontrare un piccolo agglomerato di rocce, che formano una minuscola cascata di circa cinque metri di altezza. Dopo circa venticinque metri avviene l'innesto con il rivolo posto a sinistra salendo. Il punto di incontro è facilmente riconoscibile poichè nelle immediate vicinanze trovasi una casupola semidiroccata avente i lati di circa m. 3 × 3. Seguendo la salita di tare rivolo (il cui fondo è pieno di numerosi massi di pietra calcarea) raggiunge la Regia Trazzera Canicattì-S. Cataldo-S. Caterina all'altezza di un ponte in muratura avente luce di circa metri quindici, posto a circa quattrocento metri dalla strada statale 122 - Svoltando a destra, segue la trazzera stessa fino al punto di incorcio della suddetta strada statale 122 (Agrigento-Caltanissetta) alla progressiva chilometri 59 + 710. Dopo avere percorso, nella direzione verso S. Cataldo, lungo la strada statale 122, una distanza di metri ottanta, incontra alla sua sinistra la Regia Trazzera Caltanissetta-S. Cataldo e la percorre per circa centosettanta metri superando un ponticello in muratura di circa otto metri di luce e raggiungendone un secondo di maggiore ampiezza in muratura e di recente costruzione. A questo punto, con una larga ansa, segue la discesa di un rivolo, che dopo leggere tortuosità, sfocia nel torrente Niscima, andando a raggiungere il vecchio confine tra i due comuni.

2° spezzone (località Raffo)

Partendo dal punto di incontro della Regia Trazzera Canicattì-S. Cataldo-S. Caterina con il rivolo costituente l'attuale confine tra i due comuni, segue l'asse della Regia Trazzera medesima per un percorso di circa seicentoventi metri, fino al punto di incrocio (costituente impluvio) con un rivolo. Lasciando la predetta Regia Trazzera a destra, seguendo il corso del rivolo stesso nel senso della salita. Tale rivolo è molto ben marcato nella parte iniziale, durante la salita lo diviene meno (specie nella parte centrale), per diventare di nuovo ben marcato nell'ultimo tratto fino a congiungersi con la strada statale 122 (Agrigento-Caltanissetta) alla progressiva km. 57 + 010 alla altezza di un ponticello di circa quattro metri di luce.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti elaborati:

1) Elenco fogli e particelle catastali da trasferire;
2) Quadro di unione catastale;
3) Tavolette I.G.M.;
4) Disegni (tavole catastali) A.B.C.

San Cataldo, addì 20 novembre 1965

Il redattore
geom. Salvatore CIMINO

Visto, *l'ingegnere capo*
Salvatore TERMINI

Visto, *il sindaco del comune di S. Cataldo*
(illeggibile)

Visto, *il sindaco del comune di Caltanissetta*
(illeggibile)

Ufficio del genio civile di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 1° giugno 1966

L'ingegnere capo: DI TRAPANI

(3021)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.